



Polizza di tutela legale per le imprese

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: Difesa 231

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per l'attività aziendale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell'impresa e delle persone che ne fanno parte, nei casi di contestazione e inosservanza degli obblighi e adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 50.000 euro per sinistro, senza limite annuo. E' possibile aumentare tale somma a 100.000 euro per sinistro.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale; sono garantite anche le spese legali relative all'eventuale costituzione di parte civile, nel processo penale, degli aventi diritto e dell'INAIL;
 - ✓ Ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/01;
 - ✓ Ambito civile extracontrattuale: integrazione dell'Assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza.
- ✓ È inoltre previsto il rimborso delle spese necessarie all'adozione dei modelli organizzativi riparatori, atti a eliminare le cause che hanno contribuito al verificarsi dei reati oggetto del procedimento, fino a 2.500 euro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **non copre**:

- x i soggetti non iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- x i soci nelle società di capitali;
- x i fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, D.A.S. rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento;
- x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie.

La garanzia **non opera**:

- ! per rimborso delle spese necessarie all'adozione dei modelli organizzativi riparatori: nei primi 60 giorni dalla stipula della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 60 giorni.

D.A.S. **non copre** le seguenti spese:

- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato;
- ! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! le spese rimborsate dalla controparte;
- ! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
- ! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
- ! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
- ! le spese per transazioni con la controparte che non siano state autorizzate da DAS.



Dove vale la copertura?

- ✓ In tutti gli Stati d'Europa.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio;
- È previsto l'obbligo di comunicare l'eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- È necessario pagare i premi o le rate di premio successive
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato;
- È previsto l'obbligo di comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio;
- Entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, è necessario comunicare a DAS il numero degli addetti. In caso di mancato invio le garanzie saranno ridotte in proporzione alla quota di rischio maggiore non comunicata.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve richiedere e ottenere da DAS l'autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se nel frontespizio della polizza, nell'apposito spazio a disposizione, non è indicato "indicizzazione esclusa", il massimale, le eventuali indennità assicurate e il premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT.

Il Premio può essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- se il Contraente non intende rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il Contraente non ha più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 60 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di Tutela Legale per le Imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: Difesa 231

DIP Aggiuntivo aggiornato al 10/12/2018



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it. L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento lsvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.

Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,56 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo: 8,80 milioni di euro
Fondi propri ammissibili alla copertura: 47,18 milioni di euro
Indice di solvibilità (solvency ratio): 241%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non vi sono opzioni d'attivare



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.




Ci sono limiti di copertura?


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta tempestivamente per iscritto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
	Assistenza diretta: DAS gestisce la fase stragiudiziale, direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'Assicurato.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 15 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ad Aziende con partita iva e sede legale italiana.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 24% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025 - e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'Ivass, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Difesa231

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

INDICE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pag. 2
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE	Pag. 3
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 6

Documento aggiornato a dicembre 2011

DIFESA 231

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia o al Broker cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Articolo 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società, all'Agenzia o al Broker mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno.

Articolo 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato / Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può recedere dal contratto, con effetto dalla prima scadenza annuale di polizza e con preavviso di almeno 60 giorni. In tali casi essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Articolo 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato \ Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, email o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o all'Agenzia cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Assicurato / Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta ed al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all'altra parte.

Articolo 6 - A) ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE / B) REGOLAZIONE PREMIO

Lettera A) - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE EVENTUALI INDENNITÀ E DEL PREMIO

Se nel frontespizio della polizza, nell'apposito spazio a disposizione, non è indicato "indicizzazione esclusa" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti - l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto e il massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; mancando l'accordo varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

Lettera B) - REGOLAZIONE PREMIO

Nel caso in cui il premio annuo del contratto sia calcolato in base a parametri variabili (ad es.: numero degli addetti, fatturato annuo, ecc.), esso è assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

A tale scopo, non oltre 60 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa ai parametri variabili aggiornati per l'eventuale regolazione del premio; l'eventuale differenza, attiva o passiva, deve essere regolata entro 30 giorni, rispettivamente dalla richiesta fatta dalla Società se si tratta di regolazione in aumento o dalla dichiarazione se si tratta di regolazione in diminuzione.

DIFESA 231

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

Articolo 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.

Qualora il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

Articolo 9 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Articolo 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Articolo 12 - MODULO DIFESA PENALE

Con riferimento all'Articolo 11 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", qualora nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

DIFESA 231

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

a) sia sottoposto, in qualità di Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica, a procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative ed all'applicazione di eventuali misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a responsabilità amministrative per tutti i reati previsti nel Decreto in oggetto e nelle sue successive modificazioni e integrazioni. La garanzia è operante anche prima del ricevimento da parte dell'Ente dell'informazione di garanzia;

b) sia sottoposto, quale legale rappresentante, amministratore, institore, dirigente, preposto, membro dell'organismo di Vigilanza dell'Ente a procedimento penale come imputato sia dei reati dolosi previsti dal D.Lgs. 231/01 sia dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro anche se non collegati al procedimento sub (a). La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Si comprendono in garanzia, a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 17 - "ESCLUSIONI", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Nel caso di reati dolosi, la garanzia opera a condizione che l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio; sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

c) debba presentare Opposizione avanti l'Autorità competente, avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Organo preposto. Si precisa che la suddetta garanzia opera a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 17 - "ESCLUSIONI".

d) le spese relative per l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

La garanzia comprende, inoltre, le spese per la difesa penale di cui alle lettere **a)** e **b)** e le opposizioni di cui alla lettera **c)** conseguenti anche ai procedimenti derivanti dalla violazione delle norme di cui ai seguenti Decreti:

- **D.Lgs 81/2008** e successive modifiche e integrazioni: "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **D.Lgs 758/1994** e successive modifiche e integrazioni.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".

Articolo 13 - MODULO DIFESA CIVILE

Con riferimento all'Articolo 11 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", qualora nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento della denuncia di sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia.

Articolo 14 - MODULO ASSISTENZA PERITALE PER MODELLO ORGANIZZATIVO RIPARATORIO ai sensi dell'art. 17 lett. b) D.Lgs. 231/01

Con riferimento all'Articolo 11 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", qualora nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- l'Ente assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti sprovvisto di adeguato modello preventivo di organizzazione. La garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esonero delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. La garanzia è prestata nel limite di euro 2.500,00 per sinistro.

Articolo 15 - PERSONE ASSICURATE

Oltre che a favore del Contraente, in qualità di Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica le garanzie di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16 operano a favore di:

- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** per il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività; per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

- **Per le Società di Persone:** per i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente, il Responsabile del Servizio di prevenzione, i dirigenti, preposti o i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i membri dell'organismo di

DIFESA 231

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01; per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

- **Per le Società di Capitali:** per il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente, il Responsabile del Servizio di prevenzione, i dirigenti, i preposti o i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i membri dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs n. 231/01; per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Nel caso sussistano conflitti di interesse con la Contraente la garanzia opera esclusivamente a favore di quest'ultima.

Articolo 16 - MODULO SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE: ConsulDAS

Ad integrazione delle garanzie previste di cui agli articoli 12, 13 e 14, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalle suddette coperture:

- **ConsulDAS:** telefonica con il **numero verde 800/849090**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:
 - consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).

Articolo 17 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, lettera b) e c);
- controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a Libro Unico Del Lavoro.

Articolo 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

Articolo 19 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- a) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- b) trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi.

Inoltre:

1. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
2. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
3. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
4. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
5. Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
6. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
7. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
8. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 20 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente

DIFESA 231

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Articolo 21 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 20.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Articolo 22 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 23 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

A) Assicurativo

Addetti	I soggetti indicati nell'Articolo "Persone Assicurate" di cui all'art.15 delle condizioni di assicurazione.
Assicurazione/Contratto	Il Contratto di assicurazione.
Assicurato	Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
Carenza Assicurativa	Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
Caso assicurativo/Sinistro	La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Copertura	Il contenuto delle garanzie individuato negli artt. 12-13-14-16 delle condizioni di assicurazione.
Indennizzo /Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
Libro Unico del Lavoro	Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.
Parti	Il Contraente e la Società.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
Società/Assicuratore	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA

B) Giuridico

Applicazione delle misure cautelari all'impresa	Si verifica quando il Pubblico Ministero ritiene sussistere gravi indizi di responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (vedi voce Elenco). In questo caso il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive previste dal decreto. In luogo della misura cautelare interdittiva, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale che cura l'attuazione del Modello di Organizzazione e di controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.
Arbitrato	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Confisca	A seguito dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato, viene disposta nei confronti dell'Ente, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato.
Contravvenzione	E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Coordinatore per la progettazione	Soggetto incaricato dal Committente di redigere il piano di sicurezza ed il fascicolo delle informazioni ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Coordinatore per le esecuzioni dei lavori	Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal Committente di assicurare le disposizioni indicate nel piano di sicurezza, di adeguare i piani in relazione all'evoluzione dei lavori, di organizzare il coordinamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi e di assumere o fare assumere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle lavorazioni nel cantiere, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Danno extracontrattuale	E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale	E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo

	<p>penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.</p>
Elenco reati previsti dal D.Lgs. 231/01	<p>- Reati connessi alla violazione delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro- omicidio colposo (art. 589 c.p.)- lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.).</p> <p>- Delitti contro la P.A. - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);- concussione (art. 317 c.p.);- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).</p> <p>- Delitti Informatici e trattamento illecito di dati. Reati societari- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);- impedito controllo (art. 2625 c.c.);- indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.);- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2628 c.c.);- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori(art. 2633 c.c.);- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);- agiotaggio (art. 2637 c.c.);- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</p> <p>- Delitti finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (nonché delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione).</p> <p>- Delitti contro la personalità individuale - riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);- iniziative, turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);- tratta di persone (art. 601 c.p.);- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).</p> <p>- Delitti contro la persona- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p).</p> <p>- Delitti contro la fede pubblica- falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);- alterazione di monete (art. 454 c.p.);- spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).</p> <p>- Violazioni del Testo Unico Finanza- delitti di abuso di informazione privilegiate (art. 184);- delitti di manipolazione del mercato (art.185).- illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art.187- quinquies).</p> <p>- Reati associativi, concernenti il riciclaggio; il traffico dei migranti; l'intralcio alla giustizia.</p> <p>Tutte le fattispecie indicate possono coinvolgere l'ente collettivo ove rivestano il carattere della "transnazionalità" ai sensi dell'art.3 della legge.</p>
Enti	Sono le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si applica la disciplina della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lavoro parasubordinato	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
Lavoratore autonomo	Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Modello organizzativo	Sistema aziendale per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 e s.m.i.
Modello riparatorio	intervento per l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell'art. 17 let. b) D.Lgs n. 231/01.

Organismo di vigilanza	E' la struttura, dotata di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricata dall'Ente di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi attuati e di curarne l'aggiornamento.
Piano di sicurezza e di coordinamento	Documento redatto dal coordinatore designato dal Committente, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione idonee a garantire, per tutta la durata dei lavori l'incolumità psicofisica dei lavoratori.
Piano operativo di sicurezza	Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere per l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire l'incolumità dei dipendenti dell'impresa stessa.
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative	E' il procedimento relativo agli illeciti amministrativi conseguenti ai reati indicati nel D.Lgs n. 231/01. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al Giudice Penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Responsabilità dell'Ente	si verifica quando i vertici dell'Ente o i sottoposti commettono uno dei reati indicati nell'Elenco di cui al D.Lgs. 231/01 (vedi alla voce Elenco reati indicati dal D.Lgs. 231/01) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.
Responsabile dei lavori	soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera e per sostituirlo nelle responsabilità di organizzazione della sicurezza nel cantiere.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/01	Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/01 sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono l'interdizione dell'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.